

Deliberazione n. 60/2017/PAR



Repubblica italiana

Corte dei Conti

La Sezione di controllo per la Regione Sardegna

composta dai magistrati:

dott. Francesco Petronio	Presidente
dott.ssa Maria Paola Marcia	Consigliere
dott.ssa Valeria Mistretta	Consigliere
dott.ssa Lucia d'Ambrosio	Consigliere
dott.ssa Valeria Motzo	Consigliere- relatore
dott.ssa Michela Muti	Referendario

nella camera di consiglio del 26.6.2017;

Visto l'articolo 100, comma II, della Costituzione;

Visto il T.U. delle Leggi sulla Corte dei conti, approvato con il R.D. 12 luglio 1934 n. 1214 e successive modificazioni;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 16.1.1978 n. 21 recante le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Sardegna;

Vista la Legge 14.1.1994 n. 20;

Visto l'articolo 7, comma VIII, della Legge 5.6.2003 n. 131;

Visti gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie con la delibera 27.4.2004, come modificata ed integrata dalla deliberazione n.

9/SEZAUT/2009/INPR del 3.7.2009 e dalla deliberazione n. 54/CONTR del 17.11.2010 delle Sezioni Riunite in sede di controllo;

Vista la deliberazione n. 8 del 14.4.2017 con cui il Consiglio delle Autonomie Locali ha trasmesso la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del **Comune di Osini**;

Vista la nota n. 64927299 del 22.5.2017 con cui il Presidente della Sezione ha nominato il Consigliere Valeria Motzo relatore del parere in questione;

Vista la nota del 22.6.2017 prot. n. 65654959 con la quale il predetto magistrato ha deferito la proposta di parere per la discussione collegiale;

Vista l'ordinanza n.14 del 23.6.2017 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato in data odierna la stessa Sezione per deliberare sul parere richiesto;

Udito il Consigliere Valeria Motzo;

PREMESSO

Il Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Autonoma della Sardegna ha trasmesso a questa Sezione, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della Legge del 5.6.2003 n. 131, la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del **Comune di Osini** ritenendola ammissibile.

Con il predetto quesito si evidenzia che il Comune di Osini fa parte dell'*Unione dei Comuni della Valle del Pardu e dei Tacchi* che gestisce in forma associata, avvalendosi di personale comandato dai Comuni aderenti all'Unione, i servizi socio-assistenziali e di vigilanza. Si evidenzia, altresì, che l'Unione deve procedere a costituire per la prima volta il Fondo di cui agli artt. 14 e 15 del C.C.N.L. del 1.4.1999. Si chiede, pertanto, se il criterio di quantificazione delle risorse che il

Comune di Osini deve trasferire dal proprio Fondo al Fondo dell'Unione basato sul calcolo della quota media pro-capite di ciascun dipendente impegnato nella gestione associata dei servizi, sia rispettoso dei vincoli in materia di spesa per il personale contenuti nell'art. 1, comma 236, della L. n. 208/2015.

QUESTIONI DI AMMISSIBILITA'

La Sezione ritiene preliminarmente che la richiesta di parere, formulata ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della Legge del 5.6.2003 n. 131 *"Disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge Costituzionale n. 3 del 18.10.2001"*, sia ammissibile sotto il profilo soggettivo essendo stata sottoscritta e trasmessa dal Sindaco dell'Ente per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali.

Sotto il profilo oggettivo la Sezione ritiene che il quesito in esame sia ammissibile nei limiti in cui attiene alla corretta interpretazione da dare, in occasione della prima costituzione del Fondo dell'Unione ai sensi degli artt. 14 e 15 del C.C.N.L. 1°.4.1999, alle norme che introducono vincoli di spesa ai fini del contenimento dell'aggregato *"spesa di personale"*, trattandosi di materia rientrante nella nozione di *"contabilità pubblica"*.

La Sezione ritiene, invece, che il quesito relativo all'esatta individuazione delle modalità di calcolo e quantificazione delle risorse da trasferire dal proprio Fondo al Fondo per il trattamento accessorio dell'Unione, in quanto direttamente collegato all'interpretazione di norme contrattuali (artt. 31 e 32 C.C.N.L. 22.1.2004) che disciplinano la costituzione e l'incremento del Fondo in questione, esuli, come da costante giurisprudenza (cfr. Sezioni Riunite del. n. 56/CONTR/2011), dalla competenza consultiva spettante alla Corte dei conti nella materia della contabilità pubblica.

MERITO

Preliminarmente la Sezione deve evidenziare che il 22.6.2017 è entrato in vigore l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 che ha abrogato l'art. 1, comma 236, della L. n. 208/2015 (Legge di stabilità per il 2016). Secondo la nuova disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2017, *"...l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato..."*.

L'Unione dei Comuni della Valle del Parlu e dei Tacchi intende dotarsi per la prima volta di un Fondo per il trattamento accessorio di cui agli artt. 14 (per il lavoro straordinario) e 15 (per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività) del C.C.N.L. del 1°.4.1999 da destinare al personale comandato dai Comuni aderenti all'Unione.

Tale Fondo deve essere costituito in modo che sia rispettato il principio contenuto nell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui *"...la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti"*, nonché il nuovo limite di spesa contenuto ora nell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, così come sopra descritto.

Tali norme vincolistiche devono essere interpretate, secondo l'orientamento prevalente (cfr. Sez. reg. di controllo Emilia Romagna del. n. 231/2014, Sez. reg. di controllo Piemonte del. n. 102/2016, 133/2016, 138/2016), nel senso che le risorse da trasferire al Fondo dell'Unione devono essere determinate applicando il criterio del

"ribaltamento delle quote" di pertinenza dei singoli Comuni aderenti all'Unione. Pertanto, la costituzione del Fondo in oggetto, sotto il profilo strettamente contabile, deve risultare a "saldo zero" e non comportare un incremento della spesa per il trattamento accessorio (e, quindi, complessivamente, per il personale) precedentemente sostenuta dai singoli Comuni aderenti (sul punto cfr. Sezione delle Autonomie del. n. 8/2011). Quindi, sommando l'importo del Fondo per il trattamento accessorio del singolo Comune aderente, decurtato della quota *"ribaltata"* sul Fondo dell'Unione, con la quota di sua spettanza *"ribaltata"*, la spesa complessiva per il trattamento accessorio deve risultare invariata.

Sarà però necessario, al fine di garantire l'osservanza dei limiti di spesa in materia di trattamento accessorio contenuti nel richiamato art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, che il Comune di Osini quale ente aderente all'Unione proceda, innanzitutto, a quantificare l'ammontare complessivo delle risorse del proprio Fondo nel rispetto del limite rappresentato dal corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Solo successivamente l'Ente potrà procedere a scorporare dal proprio Fondo, a vantaggio del costituendo Fondo dell'Unione, le quote del trattamento accessorio riferibili al personale comandato presso l'Unione.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per la Regione Sardegna

delibera di rendere il parere richiesto dal **Comune di Osini** nei termini sopraesposti.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali, all'Assessore regionale agli enti locali.

Così deciso nella camera di consiglio del 26.6.2017.

Il Magistrato relatore Il Presidente

Valeria Motzo Francesco Petronio

Depositata in segreteria il 28 Giugno 2017

Il Dirigente

Paolo Carrus